ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5058 del 03/10/2022
Oggetto	PR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA A.M.A. SPA DI SAN MARTINO IN RIO
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5293 del 03/10/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno tre OTTOBRE 2022 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.25173/2022

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"A.M.A. SPA" – San Martino in Rio.**

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta "**A.M.A. Spa**" avente sede legale e stabilimento in Comune di **San Martino in Rio - Via Puccini n.28** – provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di **produzione di accessori e ricambi per macchine agricole e industriali**, acquisita agli atti di ARPAE con PG/114595 del 11/07/2022;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:
- Modifica all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, inclusivo delle acque reflue domestiche e meteoriche, ai sensi del D.Lgs.152/2006;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Tenuto conto che la domanda relativamente alla matrice scarichi è stata presentata per un punto di scarico S1 con recapito in pubblica fognatura che raccoglie le acque reflue generate dalla rigenerazione delle resine di un addolcitore, dalla condensa della caldaia per il riscaldamento degli uffici e dell'acqua sanitaria e da un impianto ad osmosi inversa per la produzione di acqua demineralizzata, a cui si uniscono le acque reflue domestiche generate dai servizi igienici del lato nord e ovest dello stabilimento e le acque meteoriche ricadenti su parte delle coperture e del piazzale;

Visto che la Ditta specifica di chiedere il titolo abilitativo per lo scarico di acque reflue assimilate relativamente ai reflui adducenti allo scarico S1 per caratteristiche quali/quantitative;

Preso atto che:
a) sono presenti due ulteriori punti di scarico nella pubblica fognatura di via Magnanini, sul lato opposto del fabbricato rispetto al punto di scarico S1:
- S2 in cui recapitano le acque reflue domestiche generate dai servizi igienici e le acque provenienti dai pluviali delle coperture;
- S3 in cui recapitano le acque reflue domestiche generate dai servizi igienici e le acque meteoriche delle coperture e del piazzale;

e che le acque reflue domestiche dei servizi igienici risultano sempre ammesse, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.152/2006, nel rispetto del Regolamento di fognatura e depurazione, non necessitando di autorizzazione espressa;

b) la Ditta dichiara che le superfici dei piazzali sono adibite esclusivamente al transito e alla manovra dei mezzi aziendali o dei mezzi prodotti in attesa della consegna, e che all'esterno del fabbricato non è svolta alcuna attività produttiva né lo stoccaggio di materiali che possano dare origine a dilavamento, pertanto le acque meteoriche ricadenti su tali superfici non sono soggette ad autorizzazione ai sensi della DGR 286/2005;

Preso atto inoltre che la Ditta dichiara che l'acqua nel ciclo produttivo è utilizzata nella zona adibita a officina meccanica, per la preparazione dell'acqua emulsionata ed in finitura, e nella linea di verniciatura, per il lavaggio dei pezzi, ma che i reflui generati da questi processi sono smaltiti come rifiuto e pertanto non si scaricano acque reflue industriali di processo;

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti i pareri/nullaosta di seguito indicati:
- relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia - Distretto di Reggio Emilia – Sede di Novellara con atto PG/117599 del 15/07/2022, per la matrice emissioni in atmosfera;
- parere di conformità urbanistica del Comune di San Martino in Rio in data 19/07/2022 al PG/119499;
- Nulla osta allo scarico del Comune di San Martino in Rio in data 07/09/2022 al PG/146148, in qualità di autorità competente per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e successive disposizioni regionali, relativamente al suddetto scarico di reflui in pubblica fognatura, sulla base del parere di conformità del Gestore del Servizio Idrico Integrato RT015470-2022-P del 05/09/2022, per lo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:
- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L.26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;
- D.Lgs.102/2020, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.183/2017.

Tenuto conto che al capitolo 5 - *Criteri per l'assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche* della DGR n.1053/2003, trattandosi di istanza iniziale di assimilazione dei reflui, è disposto l'obbligo di presentare, entro sei mesi, la documentazione per la caratterizzazione definitiva delle acque reflue prodotte, e pertanto è possibile procedere all'assimilazione richiesta con prescrizioni;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1) che le acque reflue generate dalla rigenerazione delle resine di un addolcitore, dalla condensa della caldaia per il riscaldamento degli uffici e dell'acqua sanitaria e da un impianto ad osmosi inversa per la produzione di acqua demineralizzata, recapitanti al punto di scarico S1 in pubblica fognatura, sono assimilate alle acque reflue domestiche, ai sensi dell'art.101 comma 7 lettera e) del D.Lgs.152/06 e ai sensi del capitolo 5 della DGR n.1053/2003;

2) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta "**A.M.A. Spa**" avente sede legale e stabilimento in Comune di **San Martino in Rio - Via Puccini n.28** – provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.
Acqua	Autorizzazione allo scarico (S1), in pubblica fognatura, delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi dell'art.101 comma 7 lettera e) del D.Lgs.152/06 e ai sensi del capitolo 5 della DGR 1053/2003, inclusivo delle acque reflue domestiche
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

3) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2020-40 del 07/01/2020 adottata da ARPAE;

4) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 2 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.

- Allegato 2 – Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, inclusivo delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06 e DGR 1053/03

- Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

5) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

6) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

7) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.

8) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

9) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

10) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"A.M.A. Spa"** è autorizzata a modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **produzione di accessori e ricambi per macchine agricole e industriali** negli impianti ubicati in Comune di **San Martino in Rio – Via Puccini n.28**, Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.1 - POSTAZIONI DI SALDATURA ROBOTIZZATA E MANUALE
EMISSIONE N.2 – IMPIANTO DI LAVAGGIO A TUNNEL
EMISSIONE N.3 – LAVORAZIONE MACCHINE UTENSILI
EMISSIONE N.4 – LAVORAZIONE MACCHINE UTENSILI
EMISSIONE N.5 – LAVATRICE AD ULTRASUONI ED ASCIUGATURA IMPIANTO DI LAVAGGIO A TUNNEL

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **21 Novembre 2022** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **28 Novembre 2022.**

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	POSTAZIONI DI SALDATURA ROBOTIZZATA E MANUALE	16000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare	< 10	(1)
E2	IMPIANTO DI LAVAGGIO A TUNNEL	1200	Oltre il colmo del tetto	24	Sostanze Alcaline (Na_2O) Fosfati (PO_4)	< 5 < 5	(1)
E3	LAVORAZIONI DI MACCHINE UTENSILI	5000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare/ Nebbie Oleose	< 10	(2)
E4	LAVORAZIONI DI MACCHINE UTENSILI	7000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare/ Nebbie Oleose	< 10	(2)
E5	LAVATRICE AD ULTRASUONI E ASCIUGATURA IMPIANTO DI LAVAGGIO A TUNNEL	6700	Oltre il colmo del tetto	24	Sostanze Alcaline (Na_2O)	< 5	(1)
E6	TAGLIO TUBI IDRAULICI	4200	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale particellare	< 10	
E7	SCARICO FUMI SCAMBIATORE VASCA DI SGRASSAGGIO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs.152/06.					
E8	SCARICO FUMI GENERATORE FORNO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E9	SCARICO ARIA TUNNEL	2000	Oltre il colmo del tetto	16	Sostanze Alcaline (Na_2O) Fosfati (PO_4)	< 5 < 5	
E10-E11	SCARICO ARIA CABINA DI VERNICIATURA	13500 Cad.	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare COV (Come C-Tot)	<3 < 50	
E12	SCARICO ARIA FORNO	2000	Oltre il colmo del tetto	16	COV (Come C-Tot)	< 50	
E13	BANCO PROVE CON LIQUIDI PENETRANTI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					

E14	SFIATO NEBBIA SALINA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.
(1) Per tale emissione, trattandosi di solo aumento delle ore di funzionamento e tenuto conto che la stessa é già stata autorizzata e sottoposta a procedure di autocontrollo, la Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06.		
(2) Per tale emissione, trattandosi di modifica non sostanziale e tenuto conto che la stessa é già stata autorizzata e sottoposta a procedure di autocontrollo, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06.		

1) Per il controllo del rispetto delle portate, del materiale particellare, del materiale particellare/nebbie oleose, delle sostanze alcaline, dei fosfati e dei COV (come C-Tot) devono essere usati i metodi di seguito riportati:

Parametro/Inquinante	**Metodi di misura**
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O2)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO2)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H2O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H_3PO_4	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) L'attività di verniciatura deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi o separati, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di abbattimento degli inquinanti in forma particellare.

3) Le portate d'aria espulse, una volta fissate le dimensioni delle cabine o ambienti in relazione ai pezzi da verniciare e al tipo e modalità di applicazione dei prodotti vernicianti, dovranno essere in rapporto diretto con una velocità dell'aria in cabina o nell'ambiente pari a 0,4-0,6 m/s**.**

4) Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti.

5) Il **consumo giornaliero** consentito di prodotti vernicianti a base solvente e diluenti è fissato in quantità minore o uguale a **16** Kg.

6) Il **consumo giornaliero** consentito di prodotti vernicianti a base acquosa è fissato in quantità minore o uguale a **88** Kg.

7) Devono essere impiegati solo prodotti vernicianti a base solvente con contenuto di sostanze solide non inferiore al 60% in massa.

8) Devono essere impiegati solo prodotti vernicianti a base acquosa con contenuto di cosolvente organico non superiore al 20% in massa della fase solvente.

9) I **consumi annuali** dei prodotti vernicianti a base acquosa, di prodotti vernicianti a base solvente e dei diluenti utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto, e l'indicazione dei giorni di attività devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE Servizio Territoriale competente e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.

10) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una periodicità almeno annuale per le emissioni n.1 – 2 – 3 - 4 – 5 – 6 – 9 – 10 – 11 - 12.

11) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

12) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

13) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

14) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

15) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano:
- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

16) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/114595 del 11/07/2022.

17) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa é demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, l'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta é tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni disattivate la stessa dovrà:

a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuarne il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 – Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, inclusivo delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/2006 e DGR 1053/2003

La Ditta produce e commercializza componenti, accessori e ricambi per macchine agricole ed industriali, svolgendo lavorazioni meccaniche, saldatura e verniciatura; nell'insediamento produttivo di San Martino in Rio, divisione ISI, produce inoltre cilindri oleodinamici.

La richiesta di autorizzazione si riferisce ad un punto di scarico (indicato in planimetria S1) con recapito in pubblica fognatura ed a cui confluiscono le acque reflue generate dalla rigenerazione delle resine di un addolcitore, dalla condensa della caldaia per il riscaldamento degli uffici e dell'acqua sanitaria e dall'impianto ad osmosi inversa per la produzione di acqua demineralizzata, a cui si uniscono le acque reflue domestiche di alcuni servizi igienici e le acque meteoriche ricadenti su una parte dei piazzali e delle coperture.

Le acque reflue domestiche dei servizi igienici risultano sempre ammesse, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs.152/2006, nel rispetto del Regolamento di fognatura e depurazione.

Relativamente alle acque meteoriche ricadenti sulle superfici esterne, esse non sono soggette ad autorizzazione ai sensi della DGR 286/2005 dato che la Ditta afferma che le superfici dei piazzali sono adibite esclusivamente al transito e alla manovra dei mezzi aziendali o dei mezzi prodotti in attesa della consegna, e che all'esterno del fabbricato non è svolta alcuna attività produttiva né lo stoccaggio di materiali che possano dare origine a dilavamento.

Le acque trattate dall'addolcitore alimentano una caldaia da 34 kW funzionante a gas metano che è utilizzata per il riscaldamento di parte degli uffici e dell'acqua sanitaria per i servizi igienici. La quantità di refluo scaricato proveniente dalla rigenerazione periodica delle resine dell'addolcitore e dalla condensa della caldaia sarà inferiore ai 100 mc/anno.

L'acqua che viene trattata con impianto ad osmosi inversa viene emulsionata con olio sintetico e utilizzata come fluido lubrorefrigerante per le macchine utensili. Il concentrato scartato dall'impianto di osmosi viene scaricato in pubblica fognatura mentre l' emulsione è riciclata nelle macchine utensili stesse ed una volta esausta è raccolta in cisterne a tenuta, alloggiate su apposito bacino di contenimento e smaltita come rifiuto da ditte specializzate. La quantità di emulsione smaltita è circa 200 mc/anno.
L'acqua, oltre ad essere usata nell'area dedicata all'officina meccanica, per la preparazione dell'acqua emulsionata ed in finitura, è utilizzata anche nella linea di verniciatura per il lavaggio dei pezzi. I reflui provenienti da questi processi sono smaltiti come rifiuto, così come le condense generate dai compressori.
Non vengono pertanto scaricate acque reflue industriali, generate dal processo produttivo.

Ogni rete in uscita dai servizi igienici è provvista di un sistema di depurazione costituito da una fossa Imhoff.

Nella fognatura aziendale è presente un pozzetto di ispezione e controllo, denominato Pc1, a monte idraulico della confluenza delle acque reflue domestiche e delle acque meteoriche con le acque reflue provenienti dalla rigenerazione delle resine dell'addolcitore, dalle condense della caldaia e dal concentrato dell'impianto ad osmosi inversa.

La quantità di acqua reflua scaricata è circa 5,9 mc/gg.

In azienda sono presenti due ulteriori punti di scarico in pubblica fognatura, S2 e S3, in cui sono scaricate acque reflue domestiche di alcuni servizi igienici aziendali e le acque meteoriche di una parte dei pluviali e del piazzale. Tali acque non necessitano di autorizzazione espressa, come esplicitato in premessa.

L'approvvigionamento idrico avviene tramite acquedotto.

La planimetria di riferimento è la Tavola n.4 datata Giugno 2022 acquisita con la domanda di autorizzazione al protocollo di Arpae PG/114595 del 11/07/2022.

Prescrizioni:

1) Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare, nel pozzetto di ispezione Pc1, i limiti fissati dalla Tabella 1 punto 5 della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003.
2) La Ditta dovrà trasmettere a IRETI Gestore SII, ad ARPAE e al Comune di San Martino in Rio, entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione, certificato analitico dei reflui assimilati che dimostri il rispetto di quanto previsto alla Tabella 1, Capitolo 5 della DGR 1053 del 09/06/2003 al pozzetto di controllo Pc1;
3) Qualora decadessero le condizioni di assimilabilità di cui all'art. 101, comma 7 lettera e) del D.Lgs. 152/06 e Capitolo 5 della DGR 1053/2003, il richiedente dovrà presentare entro 30 giorni idonea comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale e contestuale istanza di modifica di AUA al SUAP territorialmente competente per la riclassificazione degli scarichi e loro autorizzazione;
4) Il pozzetto di ispezione e prelievo deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo e deve essere reso accessibile al personale del Gestore del Servizio Idrico Integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione;
5) Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del servizio idrico integrato;
6) I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico;
7) I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
8) E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione delle acque reflue urbane e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione;
9) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere manutenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente;
10) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura;
11) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura deve essere data tempestiva comunicazione al Gestore del servizio idrico integrato (IRETI S.p.a.) tramite fax al n.0521/248946, indicando il tipo di guasto e il problema accorso, i tempi presunti di

ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 1;

Ai sensi dell'art.128 comma 2 del D.Lgs.152/06, il Gestore del servizio idrico integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di impatto acustico allegata alla domanda, redatta e firmata da Tecnico Competente in Acustica Ambientala, risulta che l'attività svolta non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:
- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.